



COMUNE DI FILANDARI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

89841 Filandari (VV) Via Moricca, n. 2 - C.F. 00346710791

tel. 0963 - 363004 - fax 0963 - 363007 - pec: suap.filandari@asmepec.it

Area Tecnica: UFFICIO COMMERCIO

Servizio: SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA ED ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____
nella seduta del _____ - prot. n. _____



COMUNE DI FILANDARI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

89841 Filandari (VV) Via P. Moricca, 2 - C.F. 00346710791

tel. 0963 - 363004 fax 0963 - 363007 - [pec: suap.filandari@asmepec.it](mailto:pec:suap.filandari@asmepec.it)

Area Tecnica: UFFICIO COMMERCIO

Servizio: SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA ED ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 18

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 - *Ambito di applicazione***
- Art. 2 - *Definizioni***
- Art. 3 - *Svolgimento, localizzazione, posteggi, settori e superficie***
- Art. 4 - *Disciplina delle autorizzazioni ed assegnazione dei posteggi***
- Art. 5 - *Spostamento data di svolgimento del mercato***
- Art. 6 - *Orario di svolgimento del mercato, uso del posteggio e condotta dei venditori***
- Art. 7 - *Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati***
- Art. 8 - *Spostamenti di posteggi per migliorie***
- Art. 9 - *Obbligo di presenza al mercato***
- Art. 10 - *Subingresso***
- Art. 11 - *Revoca autorizzazione***
- Art. 12 - *Circolazione stradale***
- Art. 13 - *Esposizione dei prezzi***
- Art. 14 - *Sanzioni***
- Art. 15 - *Osservanza di altre normative***
- Art. 16 - *Abrogazione***

Art. 1

ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento si intende disciplinare l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel territorio del Comune di 89841 Filandari (VV), ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della legge regionale 11 giugno 1999 n. 18 ed in particolare l'attività di vendita di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, la preparazione e la trasformazione di prodotti alimentari nei mercati, nelle fiere e nelle sagre, nonché l'attività di vendita itinerante, prefissandosi inoltre di:

a) riordinare con gradualità il commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa;

b) perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria e attrezzata, garantendone il corretto inserimento dell'assetto urbano;

c) assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso al consumatore;

d) promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e di redditività delle aziende operanti nel settore;

e) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano insufficienti alle esigenze della popolazione residente;

f) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;

2. Con il presente regolamento sono:

a) individuate, e riportate su prospetto planimetrico, le aree dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e la destinazione merceologica;

b) stabilite la modalità di accesso degli operatori al mercato alle fiere ed alle sagre e la regolazione della circolare pedonale e veicolare;

c) stabilite le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

d) determinate le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nel mercato agli aventi diritto;

e) stabiliti i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

f) disciplinati i posteggi per operatori portatori di handicap e per i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;

i) determinati gli orari di vendita;

h) stabilite le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114/98;

l) stabilite le modalità con le quali effettuare la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio.

Art. 2 Definizioni

1 Ai fini degli articoli che seguono si intendono per:

a) decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;

b) autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto di cui al punto a);

c) autorizzazione di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. n. 28, comma 1, lettera b), del decreto di cui al punto a);

d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

e) posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

f) società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

g) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

h) requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 del decreto, di cui al punto a);

i) produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

l) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, erogazione di pubblici servizi;

m) mercato settimanale, il mercato di cui al punto l) che si svolge per tutto il corso dell'anno a cadenza settimanale;

n) mercato stagionale, il mercato di cui al punto l) che si svolge per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi nel corso dell'anno;

o) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività;

p) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

q) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;

r) posteggio riservato, il posteggio individuato ed destinato ad essere assegnato agli operatori autorizzati ad esercitare attività commerciale portatori di handicap;

s) posteggi temporanei, di cui all'art. n. 28, comma 11 del decreto, i posteggi provvisoriamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, che sono assegnati giornalmente, durante il

periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze ne mercato stesso.

Art. 3

Svolgimento, localizzazione, posteggi, settori e superficie

1. L'esercizio settimanale del commercio su area con posto fisso viene svolto dagli operatori commerciali che siano in possesso delle autorizzazione di legge e si svolge ogni domenica del mese nel territorio di 89841 Filandari (VV) presso la seguente località: via Madre Teresa di Calcutta, via N. Maccarrone e piazza N. Maccarrone della frazione Mesiano e sarà ordinato così come da planimetria allegata e per settore e superficie come a seguire:

- Posteggi dal n. 1 al n. 5, con superficie di mq. 32 cadauno, casalinghi e ferramenta;
- Posteggi dal n. 6 al n. 15, con superficie di mq. 32 cadauno, calzature, abbigliamento e varie;
- Posteggi dal n. 16 al n. 25, con superficie di mq. 24 cadauno, frutta, verdura, alimentari e prodotti tipici regionali;
- Posteggi dal n. 26 al n. 35, con superficie di mq. 20 cadauno, produttori agricoli.

Art. 4

Disciplina delle autorizzazioni ed assegnazione dei posteggi

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'assegnazione di un posteggio è rilasciata dal Sindaco del comune sede del posteggio, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

5. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all'interno del mercato (modello allegato al presente regolamento), da inoltrare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, per essere inserito nella graduatoria di assegnazione degli stalli mercatali, l'interessato dovrà dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto;

b) il settore o i settori merceologici, ed i criteri di priorità di accoglimento, e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione. La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei criteri contenuti nel decreto di cui

all'art. 2, comma 1, lettera a) e nella legge regionale 11 giugno 1999, n. 18.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.

Art. 5

Spostamento data di svolgimento del mercato

1. La data di effettuazione del mercato può essere variata:

a) In via temporanea, per motivi contingenti o per esigenze temporanee, dal Sindaco;

b) In via definitiva da consiglio comunale;

c) In una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno quindici giorni, può autorizzare l'anticipazione, la posticipazione del mercato o ordinare la sospensione. In assenza di tali provvedimenti il mercato si svolge regolarmente;

2. Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio - Pasqua - Pasquetta - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 25 dicembre - 26 dicembre.

Art. 6

Orario di svolgimento del mercato, uso del posteggio e condotta dei venditori

1. L'orario di svolgimento del mercato settimanale deve essere contenuto nella fascia oraria compresa dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

2. Gli operatori non possono lasciare il mercato prima dell'orario di chiusura, salvo casi di comprovata forza maggiore (intemperie, condizioni di salute personali e/o familiari) preventivamente autorizzati dal personale preposto alla vigilanza;

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente;

4. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico sanitarie;

5. Le coperture dei banchi non devono sporgere oltre cm 50 al perimetro del posteggio e, comunque, consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritirando quelle parti di tenda che fuoriescono dall'area di posteggio;

6. I banchi di vendita e la relativa merce esposta devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati;

7. Al fine di evitare pericoli per l'utenza, le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionati nei corridoi di passaggio riservati agli avventori;

8. È vietato infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo, o imbrattarlo in qualsiasi modo;

9. È vietato danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani ed il patrimonio alboreo;

10. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti al servizio di raccolta prima dello sgombero dell'area. Il posteggio deve essere pulito da qualsiasi rifiuto;

11. È fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale, ed esibirli ad ogni richiesta del personale autorizzato e addetto al controllo;

12. Gli operatori del mercato non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, o altri mezzi simili, per il richiamo degli acquirenti. Sono, inoltre, vietati grida e schiamazzi. Sarà tollerato l'uso di riproduttori sonori presso banchi rivenditori di CD musicali e musicassette, sempre che le emissioni sonore siano contenute nei limiti moderati.

Art. 7

Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati

1. I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione, vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, agli operatori di spunta che sono titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del decreto, secondo la graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato;

2. Tale graduatoria, definita "Lista di Spunta" deve essere compilata in maniera distinta per ogni singolo mercato;

3. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione;

4. I posteggi vincolati a merceologia specifica (per tipologia della merce - produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti;

5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti;

6. Sono considerate presenze dell'operatore spuntista, le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che egli abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, avendo disponibilità di un idoneo posteggio, non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza;

7. Qual'ora l'operatore iscritto nella lista di spunta non partecipa al mercato per un periodo continuativo superiore al periodo previsto dall'ultima presenza accertata, l'operatore decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al singolo mercato.

Art. 8

Spostamenti di posteggi per migliorie

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi;

2. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria;

3. Le opzioni di posteggi attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamenti;

4. È ammesso lo scambio consensuale dei posteggi, tenendo conto del settore merceologico, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 11 giugno 1999, n. 18.

Art. 9

Obbligo di presenza al mercato

1. La concessione all'occupazione di suolo pubblico comporta l'obbligo, per il concessionario, di essere presente nei giorni di svolgimento del mercato;

2. È consentita l'assenza di un mese, anche frazionato ad un massimo di due periodi nell'arco dell'anno solare per consentire all'operatore di usufruire delle ferie.

Art. 10

Subingresso

1. Il trasferimento di gestione o della proprietà per atti tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività è soggetto ad autorizzazione comunale, previa comunicazione al comune.

Art. 11

Revoca

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di sub ingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi, senza giustificato motivo il posteggio assegnato per periodi

superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della regola.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un congruo termine per le eventuali deduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3 del decreto. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta dalla sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

Art. 12

Circolazione stradale

1. Il Sindaco con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato;

2. Durante lo svolgimento del mercato, per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita dell'attività, è vietato nel territorio comunale l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 13

Esposizione dei prezzi

1. In conformità all'art. 14 del decreto, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o su banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque collocate, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartello o con altra modalità idonea allo scopo. Il Sindaco con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato;

Art. 14

Sanzioni

1. Ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni previste per i fatti costituenti reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del decreto e dall'art. 20 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18.

Art. 15

Osservanza di altre normative

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare tutte le leggi e decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti.

Art. 16
Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in contrasto con lo stesso.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
89841 FILANDARI - VV -

- Sportello Unico Attività Produttive -

OGGETTO: Richiesta assegnazione di posteggio per il **mercato della domenica di Filandari - frazione Mesiano.**

Il sottoscritto _____ nato a _____
(____) il _____ e residente a _____
In qualità di titolare dell'autorizzazione n. _____ rilasciata
dal _____ avente il numero di codice fiscale _____ P.I.
_____ con sede nel Comune di _____
Prov. _____ Via _____ Tel. _____
N. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____
_____ legale rappresentante della società:
codice fiscale _____ P.I. (se diversa da C.F.) _____
Denominazione o ragione sociale _____
Con sede nel Comune di _____ Prov. _____
Via _____ C.A.P. _____ Tel. _____
N. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

C H I E D E

L'assegnazione del posteggio, per la vendita di prodotti
_____, a: **Mesiano di Filandari.**

D I C H I A R A

- di aver preso visione del regolamento e di osservare tutte le norme in
esso contenute.

Allega:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) Codice fiscale o partita IVA;
- c) documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____

Firma _____